

DELIBERA N. 214/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MEOLO (VE) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la nota del 23 maggio 2024 (prot. n. 0142201) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Meolo a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere comunale Loretta Aliprandi con riferimento alle attività di comunicazione svolte dal Comune relativamente alle iniziative *“Puliamo il Bacino”* (11 maggio 2024), *“inaugurazione di una mostra fotografica e un concerto in Emozioni a Meolo”* (12 maggio 2024, *“Street Food Meolo”* e *“DivertiAMoci in piazza”* (Dal 17 al 19 maggio) e *“Sagra Parrocchiale di Losson”* (1 giugno 2024). In particolare, il Comitato, all’esito dell’istruttoria, nel rilevare che le comunicazioni presenti nel sito istituzionale e nel canale social Facebook relative alle attività segnalate sono da considerarsi comunicazioni istituzionali mancanti dei requisiti dell’impersonalità e dell’indispensabilità, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Meolo, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- con riferimento all’iniziativa *“Puliamo il Bacino”*, *“non corrisponde [...] al vero che l’evento sia stato organizzato dal Comune di Meolo (che vi ha solo aderito) né che la data sia stata fin dall’inizio fissata in periodo elettorale”;*
- in merito all’evento *“Emozioni a Meolo”*, si tratta di un’iniziativa organizzata non dal Comune bensì dall’ *“A.P.S . Banda musicale cittadina di Treviso, alla quale il Comune ha concesso il proprio patrocinio con delibera di Giunta n. 21 dell’11 aprile 2024”*, e *“Non sono state fatte comunicazioni istituzionali di alcun genere e solo per consentire ad un cittadino (...) di farsi una foto col Sindaco in veste istituzionale (...). La foto in questione non è stata diffusa in alcun mezzo di comunicazione istituzionale e nemmeno in profili privati”;*
- con riferimento all’evento *“Street Food Meolo”* *“trattasi di iniziativa organizzata dall’ente “Asso eventi Italia” di Breganze (VI) alla quale l’evento “Divertiamoci in piazza” è stato collegato solo successivamente in quanto il suo svolgimento era stato previsto nel mese di ottobre 2023 ed è stato rinviato a maggio 2024 solo a causa del maltempo”;*
- l’evento teatrale del 1° giugno 2024 è *“iniziativa organizzata sulla base di un accordo quadro tra Comune di Meolo e Arteven [...] analogamente a quanto fatto negli ultimi anni”;*

PRESA VISIONE delle locandine, allegate alla documentazione istruttoria, relative agli eventi *“Puliamo il bacino”*, *“Emozioni a Meolo”*, pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e recanti il logo dell’ente e dei *post* relativi a tali eventi pubblicati sul profilo

Facebook del Comune, delle locandine relative alle manifestazione *“DivertiAMoci in piazza”*, *pubblicata sul profilo Facebook e sul sito del Comune*, “ e *“Street Food Meolo”*, *pubblicata solo sul profilo Facebook istituzionale, e infine della locandina relativa all’evento “Sagra Parrocchiale di Losson” pubblicata sul profilo Facebook del Comune;*

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

PRESO ATTO che il Comitato ha accertato quanto segue: con riferimento alla manifestazione *“Puliamo il bacino”* la presenza sul sito web del Comune di Meolo di *“una comunicazione che divulga al pubblico l’organizzazione della manifestazione in parola, allegando anche la locandina dell’evento”* e sul canale Facebook del Comune, è inoltre presente un *post* del 12/5/2024 relativo all’iniziativa; con riferimento

all'inaugurazione di una mostra fotografica e all'iniziativa "*Emozioni a Meolo*", la presenza sul sito web di una comunicazione con relativa locandina che reca il logo del Comune di Meolo e indicazione del relativo patrocinio e sul canale Facebook del Comune di due post (dell'11/5/2024 e del 13/5/2024) corredato da video; con riguardo all'iniziativa "*DivertiAMoci in piazza*" la presenza di *post* sul profilo Facebook del Comune, corredato da apposita locandina, non recante il logo del Comune, nonché la presenza di analoga comunicazione sul sito web dell'ente; sempre sul profilo Facebook la presenza di post relativo anche all'iniziativa "*Street Food Meolo*"; relativamente all'evento teatrale durante la "*Sagra parrocchiale di Losson*", la presenza di comunicazione sul canale Facebook dell'ente;

RILEVATO pertanto che i comunicati e i post pubblicati sul sito e sul profilo Facebook istituzionali del Comune di Meolo relativi agli eventi oggetto di segnalazione sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO inoltre che le iniziative di comunicazione in questione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la loro pubblicazione sul sito e sul profilo Facebook istituzionali del Comune è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere dal Comune di Meolo connesse agli eventi oggetto di contestazione non presentano i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione con riferimento alla pubblicizzazione, sul sito e sul profilo Facebook dell'ente, degli eventi "*Puliamo il bacino*" ed "*Emozioni a Meolo*" e la presenza del logo del Comune di Meolo sulle relative locandine rende il materiale informativo non impersonale. Con riferimento alla pubblicizzazione degli eventi "*DivertiAMoci in piazza*", attraverso un *post* sul profilo Facebook del Comune, corredato da apposita locandina e di analoga comunicazione sul sito *web* dell'ente, "*Street Food Meolo*" e "*Sagra parrocchiale di Losson*", con pubblicazione di *post* sul profilo *Facebook* dell'ente, pur in assenza del logo del Comune di Meolo, non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni diffuse non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Meolo di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni relative agli eventi *“Puliamo il bacino”*, *“Emozioni a Meolo”*, *“DivertiAMoci in piazza”*, *“Street Food Meolo”* e *“Sagra parrocchiale di Losson”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Meolo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba